Prot. n. 0011366 anno 2025 del 06/06/2025

Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
Alessandro Scarlatti – Palermo

D.P. n. 49 del 06/06/2025

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, "*Riforma delle Accademie, dei Conservatori di Musica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche e degli Istituti Musicali Pareggiati*" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, "*Regolamento contenente i criteri per l'esercizio dell'autonomia statutaria da parte delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (A.F.A.M.)*" e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Musica di Stato "*Alessandro Scarlatti*" di Palermo, giusto Decreto MIUR/AFAM 20 aprile 2008, n.134;

VISTO lo Statuto del Conservatorio di Musica di Stato "*Alessandro Scarlatti*" di Palermo, giusto Decreto Dirigenziale 10 agosto 2018, n. 2192;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche*" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 470 del 21 febbraio 2024, recante il "*Decreto di definizione delle modalità di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)*";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 544 del 27 marzo 2024, contenente l'importo minimo annuo delle borse di studio relative alle Istituzioni AFAM;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Università e della Ricerca numeri 629 e 630 del 24 aprile 2024, recanti l'attribuzione per l'Anno Accademico 2024/2025 di borse di studio per dottorati di ricerca;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 778 del 12 giugno 2024, recante l'approvazione delle Linee Guida per l'accreditamento dei dottorati di ricerca delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM);

VISTO il Decreto Direttoriale M.U.R., Prot. n. 3189 del 20/12/2021, con il quale è stato approvato il Regolamento Didattico del Conservatorio;

CONSERVATORIO DI MUSICA "A. SCARLATTI" PALERMO

VISTA la Nota, Prot. DGSINFS n. 9166 del 13.05.2024, recante "*Decreto ministeriale del 21 febbraio 2024, n. 470 - Dottorati di ricerca AFAM – Modifiche dei regolamenti didattici delle Istituzioni*", con la quale sono state fornite indicazioni relative all'adeguamento dei regolamenti didattici per includere i dottorati di ricerca;

VISTO il Verbale del Consiglio Accademico n. 13 del 22/05/2024 – punto 2, con il quale è stata approvata la modifica del Regolamento Didattico del Conservatorio, con esclusivo riferimento all'introduzione dell'articolo n. 50 relativo ai dottorati di ricerca;

VISTO il D.M. n. 1381 del 27 agosto 2024, recante "*Accreditamento dei Corsi di dottorato per il Conservatorio di Palermo per l'A.A. 2024/2025*", Ns. Prot. n. 24497 del 02/09/2024;

VISTO il Verbale del Consiglio Accademico n. 29 dell'11/02/2025, punto 2) Regolamento corsi di dottorato di ricerca, con cui è stata approvata la bozza di Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca;

VISTO il D.M. n. 1381 del 27 agosto 2024, recante "*Accreditamento dei Corsi di dottorato per il Conservatorio di Palermo per l'A.A. 2024/2025*", Ns. Prot. n. 24497 del 02/09/2024;

VISTA la Delibera n. 10 del 04/04/2025, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha disposto l'approvazione del presente "*Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca*", costituente parte integrante di questo Decreto;

DECRETA

Il "*Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca*", di cui in premessa, è adottato, secondo il seguente articolato, nel testo qui riportato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Il Regolamento, pubblicato sul sito web istituzionale, entra in vigore alla data di emanazione del Decreto.

Palermo, lì 06/06/2025

IL PRESIDENTE
Giovanni Angileri

CONSERVATORIO DI MUSICA "A. SCARLATTI" PALERMO

REGOLAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO "ALESSANDRO SCARLATTI" DI PALERMO

ART. 1
(FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE)

1. Questo regolamento è adottato ai sensi:

- dell'art. 2, comma 5 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- del DPR 28 febbraio 2003, n. 132
- del DPR 8 luglio 2005, n. 212
- del DM 21 febbraio 2024, n. 470
- del DM 27 marzo 2024, n. 544
- del DM 12 giugno 2024, n. 778
- dello Statuto del Conservatorio di Musica "Alessandro Scarlatti" di Palermo;
- dell'art. 50 del Regolamento Didattico del Conservatorio di Palermo adottato con D.D. n.616 del 02/09/2024.

2. Il Regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca presso il Conservatorio di Palermo.

3. I corsi di dottorato di ricerca sono attivati a seguito dell'accreditamento, come stabilito dal D.M. n. 1381 del 27/08/2024, ns prot. n. 24497 del 02/09/2024;

ART. 2
(PROPOSTE DI ISTITUZIONE DEI CORSI)

1. I corsi di dottorato hanno durata triennale e sono organizzati in cicli formativi; in ciascun anno accademico è attivato e ha inizio un ciclo formativo triennale le cui attività hanno decorrenza giuridica e amministrativa dal 02 novembre.

2. I corsi di dottorato hanno sede amministrativa presso il Conservatorio di Palermo.

3. Le proposte di istituzione di un corso di dottorato di ricerca sono presentate da un Dipartimento o da più Dipartimenti, con delibera dei rispettivi Consigli, in coerenza con i settori artistici-disciplinari di rispettiva pertinenza. Le denominazioni dei corsi e degli eventuali curricula, nonché la composizione del collegio dei docenti, devono corrispondere alle tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato AFAM, riferite ad ambiti ampi e chiaramente definiti.

4. Ciascuna proposta di istituzione precisa quanto segue:

a) la tipologia del corso: in forma autonomo o in forma associata, come previsto dall'art. 3 comma 3 del D.M. 470/2024 ovvero altre forme previste dal DM citato e s.m.i.;

b) la denominazione e gli obiettivi formativi del corso, le tematiche di ricerca caratterizzanti che devono riferirsi ad ambiti scientifici e/o artistici ampi e chiaramente definiti;

c) la previsione del numero complessivo di iscritti annualmente ammissibili;

CONSERVATORIO DI MUSICA "A. SCARLATTI" PALERMO

d) l'organizzazione didattica e scientifica del corso, compresa l'eventuale suddivisione in curricoli;

e) il Dipartimento di riferimento e gli eventuali altri Dipartimenti che collaboreranno, la composizione degli organi del corso, ai sensi dell'art. 4;

f) l'indicazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del D.M. n. 470/2024;

g) la disponibilità di risorse finanziarie, a valere sul budget a carico del Conservatorio oppure messe a disposizione da enti esterni, necessarie alla copertura del budget di ricerca di cui all'art. 8, comma 7 compreso per gli eventuali posti senza borsa di studio che intendano attivare.

5. Alla proposta di cui al comma 4 è allegato il Regolamento didattico e organizzativo del corso di cui al successivo art. 7, comma 1.

6. Le proposte di istituzione sono sottoposte all'esame del Consiglio Accademico che le inoltra al Consiglio di Amministrazione, stabilendo contestualmente, ai fini dell'accreditamento ministeriale:

a) il numero complessivo degli iscritti ammissibili, sulla base della previsione di cui al comma 4, lettera c);

b) il numero delle borse di studio, le eventuali altre forme di finanziamento, di cui all'art. 8 del D.M. 470/2024, da assegnarsi sulla base della valutazione comparativa del merito.

7. Dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, il Conservatorio presenta la domanda di accreditamento secondo quanto indicato dal D.M. n. 470/2024 e s.m.i.

8. In base alla durata dell'accreditamento della sede e del corso di dottorato, prevista dall'art. 5, comma 5 del D.M. 470/2024, per i cicli formativi successivi, a meno che l'accreditamento non sia revocato, per ciascun corso di dottorato si può procedere con lo svolgimento della procedura di attivazione, di cui al successivo art. 3, non effettuando la procedura istitutiva.

ART. 3
(PROPOSTE DI ATTIVAZIONE DEI CORSI)

1. La proposta di attivazione per i cicli successivi a quello del primo accreditamento è deliberata dal Consiglio del dipartimento o dei dipartimenti interessati su proposta del Collegio dei docenti del corso di dottorato (d'ora in avanti "Collegio dei docenti"). La proposta, in cui sono indicati tutti gli elementi previsti dall'articolo 2 comma 4, è corredata del Regolamento didattico ed organizzativo del corso, di cui al successivo art. 7 comma 1.

2. Il Consiglio Accademico esamina le richieste di cui al comma 1 e le sottopone al Consiglio di Amministrazione che adotta la delibera in ordine all'attivazione dei cicli dei corsi di dottorato accreditati, determinando per ciascun corso:

a) il numero complessivo degli iscritti ammissibili, sulla base della previsione di cui all'art. 2, comma 4, lettera c);

b) il numero delle borse di studio, nonché delle eventuali altre forme di finanziamento, di cui all'art. 8 del D.M. 470/2024, da assegnarsi sulla base della valutazione comparativa del merito.

CONSERVATORIO DI MUSICA "A. SCARLATTI" PALERMO

ART. 4

(ORGANI DEL CORSO)

1. Gli organi di ciascun corso di dottorato sono il Collegio dei docenti e il Coordinatore.

2. Il Collegio dei docenti è composto, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere, da docenti appartenenti ad ambiti coerenti con gli obiettivi formativi del corso.

3. Il Collegio è costituito secondo i requisiti indicati nelle Linee Guida allegate al Decreto Ministeriale n. 778/2024, cioè da un minimo di 8 componenti, di cui almeno 6 docenti di ruolo delle Istituzioni AFAM appartenenti ad ambiti scientifico-artistici coerenti con gli obiettivi formativi del Corso. I restanti componenti possono essere:

– docenti a tempo determinato su posizioni in dotazione organica nel sistema AFAM;

– ricercatori AFAM, professori o ricercatori universitari (italiani e stranieri), ricercatori EPR (italiani e stranieri) ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con Enti pubblici di ricerca, anche ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, degli enti stessi, in possesso del nulla osta dell'Istituzione di appartenenza;

– ciascun docente può partecipare a non più di due collegi di dottorato;

– il coordinamento del collegio del dottorato è affidato a un docente di ruolo; la funzione di coordinatore può essere esercitata in un solo collegio a livello nazionale.

Gli eventuali altri componenti, oltre il numero minimo di 8, possono essere:

– appartenenti alle stesse categorie di cui sopra;

– docenti di istituzioni straniere;

– docenti con contratti di almeno tre anni in istituzioni ex art. 11 D.P.R. n. 212/05.

In ogni caso non più di 1/3 del Collegio può essere composto da esperti non contrattualizzati a Istituzioni AFAM, Università o EPR. NB: come già specificato, ai componenti del Collegio è consentito partecipare a un massimo di due Collegi su base nazionale (compresi i Collegi dei dottorati delle Università).

4. Nel caso di corsi di dottorato articolati in curricula, dovranno essere presenti per ogni curriculum un numero di almeno 4 componenti del Collegio con un profilo scientifico-artistico direttamente riconducibile agli ambiti del singolo curriculum. In tal caso ogni curriculum dovrà avere almeno 2 borse finanziate.

5. In relazione ai dottorati AFAM industriali o di conservazione/produzione artistica, al fine di tenere conto delle specificità previste dall'articolo 9 del DM 470/2024, è richiesto che nell'ambito del Collegio di dottorato AFAM sia presente almeno un soggetto di elevata qualificazione artistica/scientifica o professionale proveniente da ciascuna impresa, Ente o Istituzione coinvolta nel Corso di dottorato.

6. Il Collegio è integrato per le riunioni dell'organo, con potere di voto, da una rappresentanza costituita da due dottorandi nominati dalla Consulta degli Studenti del Conservatorio o unitariamente dalle Consulte degli Studenti afferenti in forma associata al dottorato di ricerca, ovvero da organismi analoghi, per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi.

CONSERVATORIO DI MUSICA "A. SCARLATTI" PALERMO

7. Il Collegio è nominato con decreto del Direttore, previa delibera del Consiglio Accademico. Il suddetto Direttore, previa delibera del Consiglio Accademico, adottata su proposta del Collegio dei Docenti può, con proprio decreto, provvedere all'integrazione o alla modifica dei componenti del Collegio, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 4 del D.M. n. 470/2024.

8. Il Collegio è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato e ha fra le sue funzioni quelle di:

a) predisporre il Regolamento didattico e organizzativo del corso secondo quanto previsto dal successivo articolo 7;

b) sovrintendere all'organizzazione generale del corso e allo svolgimento delle relative attività scientifiche e didattiche degli iscritti al corso;

c) valutare annualmente l'attività degli iscritti ai corsi di dottorato;

d) riferire al Consiglio Accademico in merito all'organizzazione e alle attività del corso;

e) proporre al Consiglio Accademico l'attivazione annuale e la previsione del numero di posti;

f) proporre ai Dipartimenti interessati la stipula di convenzioni con altre università o con altri enti pubblici e privati.

9. I docenti del Conservatorio possono essere membri del Collegio di un corso di dottorato istituito presso altre Istituzioni AFAM o Università subordinatamente al rilascio del prescritto nulla osta da parte del Consiglio Accademico.

10. Fermo restando il limite massimo di partecipazione ai collegi come indicato al comma 3 del presente articolo, è ammessa la partecipazione a collegi organizzati anche in forma associata, ai sensi del D.M. 470/2024, ivi compresi i corsi di dottorato industriale e i corsi di dottorato di interesse nazionale di cui agli articoli 9 e 10 del D.M. 470/2024.

11. Il funzionamento del Collegio dei docenti è disciplinato dal regolamento organizzativo e didattico del corso di cui al successivo art. 7 e da eventuali appositi regolamenti approvati dal Consiglio del Dipartimento sede amministrativa del corso.

12. Il Collegio è presieduto dal Coordinatore, il quale:

a) è eletto al suo interno dal Collegio e nominato dal Direttore del Conservatorio. Solo in sede di prima applicazione del presente regolamento il Coordinatore è nominato dal Direttore e ratificato dal Collegio; in caso di mancato raggiungimento della maggioranza si procederà con nuova consultazione e nomina;

b) è scelto tra i professori di ruolo pieno del Conservatorio di Palermo, aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente;

c) può designare come Vice-Coordinatore un membro del Collegio, professore o ricercatore del Conservatorio o, nel caso di dottorato in forma associata, professore o ricercatore di una delle istituzioni associate, con la funzione di sostituire il Coordinatore nei casi di assenza o impedimento o per delega;

d) ha la funzione di convocare e presiedere il Collegio, di attuarne le decisioni e di rappresentarlo nei rapporti con gli altri organi del Conservatorio.

Il mandato del Coordinatore dura 3 anni accademici ed è rinnovabile.

CONSERVATORIO DI MUSICA "A. SCARLATTI" PALERMO

L'elettorato passivo è riservato ai docenti che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

13. Il Decano del Collegio (cioè il docente più anziano in ruolo) assume le funzioni del Coordinatore nei casi di carica vacante.

ART. 5
(CONVENZIONI)

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 470/2024, per la realizzazione di corsi di dottorato di ricerca in collaborazione con altre istituzioni, al fine di perseguire obiettivi di qualità didattica e scientifica-artistica, il Conservatorio di Palermo stipula specifiche convenzioni.

2. Le convenzioni devono prevedere un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e dell'eventuale rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.

3. I soggetti convenzionati si impegnano a osservare il regolamento del Conservatorio sede amministrativa del corso per tutti gli aspetti del dottorato non espressamente regolamentati dalla convenzione.

4. La stipula delle convenzioni – salvo nei casi di prima attivazione – è proposta agli organi di governo del Conservatorio con le delibere dei Consigli dei Dipartimenti sedi amministrative dei corsi di dottorato, adottate ai sensi dell'art. 2, comma 3 o dell'art. 3, comma 1, eventualmente di intesa con i Consigli di altri Dipartimenti interessati e del Collegio docenti del dottorato proponente.

5. Le convenzioni sono redatte in base allo schema approvato da Consiglio Accademico e Consiglio di Amministrazione. Successivamente a tale fase, il Direttore sottoscrive in via definitiva la convenzione.

6. Nell'adottare le deliberazioni di cui al comma 4 i Consigli dei Dipartimenti tengono conto in particolare:

a) dell'impegno delle relative strutture dipartimentali a curare lo svolgimento delle attività previste dalle convenzioni;

b) della designazione dei docenti che rappresenteranno il Conservatorio negli eventuali organismi paritetici previsti dalle convenzioni per il coordinamento delle attività svolte in collaborazione con gli enti convenzionati.

CONSERVATORIO DI MUSICA "A. SCARLATTI" PALERMO

ART. 6
(DOTTORATI INDUSTRIALI)

1. In sede di accreditamento è possibile chiedere il riconoscimento della qualificazione di "dottorato industriale" o di "conservazione/produzione artistica", anche come parte della denominazione, per i corsi di dottorato attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano anche soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettere d) ed e) del D.M. 470/2024, che svolgono attività di ricerca e sviluppo in ambito industriale o nel contesto di Istituzioni culturali operanti nell'ambito della conservazione e/o della produzione artistica.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano:

a) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca condivise tra le parti;

b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa o istituzione, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese o istituzioni, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente.

3. I bandi per l'ammissione ai corsi di dottorato di cui al presente articolo, in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale nonché nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, possono:

a) indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarità, l'adesione a reti internazionali e l'intersettorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese o delle istituzioni culturali e di produzione artistica.

ART. 7
(ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CORSI)

1. Il Collegio dei docenti del dottorato stabilisce:

a) gli obiettivi formativi e il programma di studio;

b) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione, conformemente a quanto previsto al successivo articolo 9;

c) le modalità con cui a ciascun dottorando sono assegnati un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal Collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo;

d) i termini e le modalità di presentazione dei piani formativi dei dottorandi previsti al successivo articolo 16, comma 4;

e) le modalità e le tempistiche di verifica del profitto dei dottorandi, anche ai fini dell'ammissione agli anni successivi ed in considerazione di quanto previsto dal successivo art. 8 comma 1;

f) le specifiche regole che gli iscritti al corso di dottorato devono rispettare per lo svolgimento delle attività formative nonché gli eventuali adempimenti organizzativi, amministrativi e didattici (per esempio le modalità di acquisizione delle autorizzazioni per i soggiorni all'estero e per l'utilizzo del budget);

CONSERVATORIO DI MUSICA "A. SCARLATTI" PALERMO

g) le modalità per l'ammissione all'esame finale e per il suo svolgimento, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 11;

h) le modalità di designazione dei rappresentanti dei dottorandi nel Collegio dei docenti.

2. Il regolamento del corso di dottorato è approvato dal Consiglio Accademico sede amministrativa del corso.

3. Salvo diversa decisione del Consiglio Accademico, in ciascun anno accademico il Collegio dei docenti opera nell'ultima composizione accreditata e coordina tutti i cicli attivi.

ART. 8
(BORSE DI STUDIO)

1. Le borse di studio per la frequenza del corso di dottorato di ricerca hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate annualmente previa verifica positiva del programma di attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal Regolamento didattico e organizzativo del corso.

2. Al fine dell'istituzione di borse di studio finanziate con risorse a valere sul bilancio del Conservatorio, gli organi competenti del Conservatorio assumono formali impegni al finanziamento triennale delle borse, che sarà articolato in stanziamenti annuali a valere sui budget dei pertinenti esercizi finanziari. Tale finanziamento deve essere comprensivo del budget per l'attività di ricerca di cui al comma 7.

3. Al fine dell'istituzione di borse di studio finanziate con risorse erogate da enti esterni, la relativa convenzione prevede il trasferimento in favore del Conservatorio dell'intero importo triennale, eventualmente suddiviso in tre rate annuali da versare entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente all'annualità di riferimento. Tale finanziamento deve essere comprensivo del budget per l'attività di ricerca di cui al comma 7. Nella convenzione l'ente si impegna inoltre a versare al Conservatorio, a consuntivo a titolo di rimborso, gli importi dell'incremento di cui al comma 6.

4. In ogni caso, il Conservatorio non procede all'erogazione della borsa finanziata da un ente esterno in favore del dottorando assegnatario prima dell'avvenuto trasferimento della relativa rata annuale da parte dell'ente medesimo.

5. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato in misura pari a quello previsto dal D.M. 544 del 27/03/2024 e successive modifiche e integrazioni.

6. L'importo di cui al comma 5 è incrementato, nella misura del 50% e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero, a seguito di autorizzazione del Collegio dei docenti, per periodi complessivamente non superiori a 12 mesi, salvo i casi previsti dal successivo articolo 15 comma 2. Ciascun dottorando che intenda svolgere periodi di soggiorno all'estero deve inserirli nel piano delle attività di cui al successivo art. 16, comma 4. Detto incremento è erogato al termine del periodo di attività di ricerca svolta all'estero, previa presentazione di dichiarazione del responsabile dell'ente che ha ospitato le attività del dottorando, nella quale sia indicato il periodo temporale di permanenza. Nei casi di periodi di attività all'estero di durata continuativa superiore a un bimestre, su richiesta del dottorando corredata della dichiarazione del responsabile dell'ente che ospita le attività del dottorando, l'incremento può essere erogato, in rate mensili, durante lo svolgimento dell'attività all'estero.

CONSERVATORIO DI MUSICA "A. SCARLATTI" PALERMO

7. A ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero. L'ammontare di tale budget è determinato per ciascun corso nella misura del 10% dell'importo annuo lordo percipiente, salvo integrazioni finanziate sul budget del dipartimento sede amministrativa del corso.

8. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa di cui al comma 1, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato, comprensivo del budget di cui al comma 7, rientra nella disponibilità del Conservatorio, per gli stessi fini, oppure, a seguito di formale richiesta, è restituito all'ente esterno che l'ha stanziato.

9. La borsa di studio per la frequenza del corso di dottorato è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335 e successive modifiche e integrazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista.

10. Le borse di studio finanziate da altre istituzioni AFAM, atenei o da enti pubblici o privati possono essere vincolate allo svolgimento di specifici temi di ricerca. Le borse che prevedono lo svolgimento di una specifica attività di ricerca vincolano gli assegnatari allo svolgimento di tale attività e al rispetto di quanto previsto nella convenzione. Al Collegio dei docenti spetta la funzione di verificare che le predette condizioni siano osservate.

11. Per il mantenimento delle altre forme di sostegno finanziario, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 1.

12. Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai dottorandi beneficiari di borse di Stati esteri o di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità, per i quali si fa riferimento alla specifica regolamentazione.

13. Le borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, fatta eccezione per quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, anche con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei titolari delle borse di studio.

14. Chi abbia già usufruito, anche solo parzialmente, di una borsa di studio per la frequenza di un corso di dottorato presso un'istituzione universitaria e AFAM non può usufruire di un'altra borsa di dottorato.

15. Nel caso di borse finanziate o cofinanziate a qualunque titolo da Enti terzi, l'assegnazione delle borse è subordinata alla conferma dell'impegno al finanziamento.

CONSERVATORIO DI MUSICA "A. SCARLATTI" PALERMO

ART. 9
(MODALITÀ DI ACCESSO AI CORSI)

1. L'accesso ai corsi di dottorato di ricerca avviene annualmente sulla base di una o più selezioni a evidenza pubblica. Per l'ammissione al corso di dottorato AFAM è indetta, almeno una volta all'anno, una selezione pubblica. Il bando per l'ammissione al corso di dottorato, redatto in italiano e in inglese, è pubblicato, per almeno 30 giorni, sul sito del Conservatorio, sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero. Il bando indica i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, la presenza di eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, nonché le modalità di svolgimento dei colloqui e di eventuali ulteriori prove, che possono prevedere anche la presentazione e la discussione di un progetto di ricerca.

2. La domanda di partecipazione può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, siano in possesso:

– di diploma accademico di secondo livello o titolo di studio conseguito in base agli ordinamenti previgenti ad esso equiparati (congiuntamente al possesso di diploma di scuola secondaria superiore);

– di laurea magistrale, di laurea specialistica o di laurea di durata almeno quadriennale conseguita sulla base della disciplina universitaria previgente al D.M. 509/1999;

– di un titolo straniero idoneo.

3. La domanda di partecipazione può essere presentata inoltre da candidati che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione entro la data di decorrenza dell'iscrizione al corso, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione.

4. L'idoneità del titolo estero viene accertata, prima dello svolgimento delle prove concorsuali, dalla commissione giudicatrice della selezione nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

5. L'accesso ai corsi di dottorato avviene, secondo quanto stabilito nel rispettivo Regolamento didattico e organizzativo del corso, sulla base della formazione di una graduatoria di merito, che può essere distinta per ciascun curricolo laddove il corso li abbia attivati.

6. Al fine di garantire una valutazione completa di ciascun candidato la procedura di selezione si svolge secondo le modalità esplicitate dall'apposito bando, che comprendono:

a) valutazione dei titoli e del progetto di ricerca;

b) prova scritta;

c) colloquio;

7. Le commissioni giudicatrici, nella prima seduta, individuano e riportano nel relativo verbale, ove non già specificati nel bando, i criteri e le modalità di attribuzione dei punteggi di cui al comma 6 prima di avviare tutte le restanti procedure di selezione.

CONSERVATORIO DI MUSICA "A. SCARLATTI" PALERMO

8. La valutazione dei titoli deve riguardare il percorso formativo accademico/universitario, nonché gli eventuali ulteriori percorsi formativi ed esperienze artistiche, didattiche, professionali e di ricerca e le eventuali pubblicazioni scientifiche-artistiche. La valutazione riguarda anche l'elaborazione da parte dei candidati di un progetto di ricerca in italiano da svilupparsi nel corso del triennio su una delle tematiche pertinenti al corso indicate nel bando di selezione.

9. La prova scritta verrà di volta in volta definita e stabilita.

10. Il colloquio va sostenuto in presenza e può essere finalizzato anche alla verifica dell'attitudine alla ricerca, della disponibilità a svolgere esperienze all'estero e degli interessi scientifici del candidato. La proposta di progetto di ricerca è oggetto di illustrazione da parte del candidato nel corso del colloquio. I colloqui sostenuti in lingua italiana possono comunque prevedere l'accertamento della conoscenza della lingua inglese o di altra lingua espressamente indicata nel bando.

11. Le valutazioni di ciascuna prova, formulate dalle commissioni giudicatrici secondo i criteri e le modalità predeterminate ai sensi del precedente comma 7, devono essere riportate nei rispettivi verbali e rappresentano il giudizio motivato sulla singola prova di ciascun candidato. Tali valutazioni sono a tutti gli effetti atti definitivi e pertanto insindacabili ed impugnabili esclusivamente in via giurisdizionale.

12. I regolamenti didattici e organizzativi dei corsi stabiliscono le eventuali modalità di svolgimento delle procedure di ammissione differenziate rispetto a quelle previste nei commi precedenti, destinate ai candidati di cui al successivo art. 10, comma 2, lettera f).

ART. 10
(BANDI DI SELEZIONE)

1. Il Direttore del Conservatorio indice, almeno una volta l'anno, una selezione pubblica per l'ammissione ai corsi di dottorato approvati.

2. Nel bando sono indicati:

a) il numero complessivo degli studenti ammissibili a ciascun corso di dottorato di ricerca;

b) i requisiti di accesso;

c) le modalità di svolgimento della procedura di valutazione dei candidati;

d) il numero di borse di dottorato e delle eventuali altre forme di sostegno finanziario disponibili per ciascun corso;

e) il numero degli eventuali posti senza borsa di studio;

f) gli eventuali posti (con borsa o senza) riservati:

– a studenti cittadini stranieri in possesso di laurea conseguita in università estere;

– a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale od a fruitori di assegni di ricerca nell'ambito di progetti ERC o Marie Curie (il cui numero complessivo non può essere superiore al 50 % del totale degli studenti ammissibili); g) la descrizione del progetto di ricerca per eventuali borse di studio messe a disposizione per lo svolgimento di formazione scientifica nell'ambito di specifiche tematiche;

CONSERVATORIO DI MUSICA "A. SCARLATTI" PALERMO

h) le modalità di comunicazione ai candidati del calendario della procedura di valutazione.

3. Le commissioni giudicatrici per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate con decreto direttoriale, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del bando su designazione approvata dal Collegio dei docenti unitamente ad un elenco di nominativi di commissari supplenti. Le commissioni sono composte da almeno tre e da non più di cinque membri scelti tra i docenti di università ed istituzioni AFAM italiane e straniere, qualificati negli ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso.

4. Le commissioni possono essere integrate con non più di due esperti in ambiti scientifici-artistici coerenti con gli obiettivi formativi del corso, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca anche straniere.

5. Nel caso di corsi istituiti sulla base di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, le commissioni e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

6. Oltre a quelle già indicate nel bando possono rendersi disponibili altre borse di studio triennali (finanziate dal MUR o da altri enti esterni): su proposta dei Collegi dei docenti, l'attribuzione a candidati risultati idonei nella procedura di valutazione per l'ammissione ad un ciclo formativo è formalizzata con decreto del Direttore. Con la stessa procedura, conseguentemente alla conclusione delle procedure concorsuali ed entro la data di avvio dei corsi possono essere disposte, nel rispetto delle norme vigenti quanto al rapporto tra numero di posti con borsa e senza borsa di studio, integrazioni al numero complessivo di studenti da ammettere al corso ed eventuali trasferimenti di posizioni (con borsa o meno) tra diversi curriculi di uno stesso corso di dottorato e tra corsi di dottorato di uno stesso Dipartimento.

ART. 11
(AMMISSIONE AI CORSI)

1. Al termine delle procedure di accesso, con provvedimento direttoriale si procede all'approvazione dei relativi atti. L'amministrazione provvede quindi ad acquisire i documenti necessari alla regolarizzazione dell'iscrizione di tutti gli aventi diritto, che sono ammessi ai corsi secondo l'ordine determinato dalla valutazione comparativa del merito, come riportata nelle graduatorie di cui all'art. 9 comma 5.

2. In caso di rinuncia o di mancata immatricolazione di un candidato ammesso prima dell'inizio del corso, subentra secondo l'ordine della graduatoria un altro candidato idoneo. Oltre tale data, e comunque non oltre il 31 gennaio, la suddetta ammissione è possibile previo parere favorevole del Collegio dei docenti.

3. In caso di parità di punteggio per l'attribuzione di un posto con borsa di studio prevale il candidato che si trova nella situazione economica più disagiata, determinata ai sensi dell'articolo 5 del D.P.C.M. 09/04/2001 e successive modifiche e integrazioni. Qualora persista la parità anche in relazione alla situazione economica, si applicano i criteri di cui al successivo comma 4.

4. In caso di parità di punteggio per l'attribuzione di un posto senza borsa prevale il candidato tenendo conto dei seguenti criteri: a) equilibrio di genere, ossia prevale il genere che tra i candidati collocati in una posizione superiore alla medesima graduatoria è minoritario;

b) a parità degli elementi indicati nel punto a, prevale il candidato più giovane di età.

CONSERVATORIO DI MUSICA "A. SCARLATTI" PALERMO

5. Nelle procedure riservate di cui all'art. 10 comma 2 lett. f), in caso di parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età anagrafica.

A conclusione delle procedure di ammissione, ed a seguito della formale assegnazione delle borse di studio ai candidati aventi titolo, approvata dal Collegio dei docenti, con provvedimento dirigenziale è formalizzato l'elenco degli ammessi al corso.

ART. 12
(SOSPENSIONI E PROROGHE)

1. I dottorandi possono chiedere la sospensione del corso per una durata minima di un mese e massima di sei mesi. Durante la sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente:

a) maternità/paternità;

b) malattia;

c) iscrizione al tirocinio formativo attivo relativo alla formazione degli insegnanti, di cui al D.M. n. 249/2010.

Oltre ai casi precedenti, la sospensione dell'iscrizione al corso può altresì essere disposta dal Direttore, su proposta approvata dal Collegio dei docenti per gravi e adeguatamente comprovati motivi.

2. Tutti i periodi di sospensione sono recuperati al termine del corso: i termini temporali per l'attuazione degli adempimenti relativi al completamento del triennio sono in tal caso differiti di un periodo di durata pari alle mensilità di sospensione, fermo restando che i passaggi agli anni successivi sono disposti nelle date corrispondenti a quelle del ciclo cui è iscritto il dottorando che ha usufruito della sospensione.

3. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata di sei o dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.

4. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo della durata di sei o dodici mesi può essere, altresì, concessa per motivate esigenze scientifiche. Tale proroga, su proposta del Collegio dei docenti, è decisa dal Consiglio Accademico sede del corso di dottorato, che per i dottorandi che usufruiscono di borsa di studio deve assicurare, su fondi propri o derivanti da enti esterni, la copertura finanziaria per la corrispondente estensione della durata della borsa di studio.

5. I periodi di sospensione e proroga di cui ai commi 1, 3 e 4 non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi i casi previsti dalla legge.

CONSERVATORIO DI MUSICA "A. SCARLATTI" PALERMO

ART. 13
(ESAME FINALE)

1. Il titolo di dottore di ricerca è rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca, eventualmente corredata da un diverso prodotto (ad esempio performativo), che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana, o eventualmente in inglese qualora specificamente previsto dal bando, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei docenti ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese.

2. La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti all'ente che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente di un'istituzione AFAM. I valutatori, che possono appartenere a istituzioni estere o internazionali, sono nominati, previa accettazione di una clausola di riservatezza sul loro operato, con decreto del Direttore, su proposta formulata dal Collegio dei docenti, entro il 30 settembre dell'ultimo anno di corso di ciascun dottorando. Il dottorando presenta la tesi al Collegio dei docenti, che la invia ai valutatori entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di corso. I valutatori esprimono per iscritto, sulla base di uno schema predisposto dal Collegio dei Docenti ed entro il 31 gennaio successivo, il proprio giudizio analitico scritto sulla tesi, proponendone al Collegio dei docenti l'ammissione alla discussione pubblica (eventualmente segnalando l'opportunità di modifiche di modesta entità) o il rinvio per un periodo di tre o sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Il Collegio dei docenti, sulla base di una valutazione comparata dei giudizi dei due valutatori, si esprime sulla ammissione del dottorando all'esame finale o sul rinvio, e propone al Direttore la composizione della Commissione di esame finale. Al dottorando è data tempestiva comunicazione in ordine alla sua ammissione all'esame finale, o in ordine al rinvio del termine per la discussione della tesi.

3. Trascorso l'eventuale periodo di tre o sei mesi, di cui al comma 2, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata di un nuovo giudizio scritto dei medesimi valutatori, formulato tenendo conto delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate e trasmesso entro 30 giorni dalla ricezione della nuova versione della tesi al Collegio dei docenti, che ne dà tempestiva informazione al dottorando.

4. Entro un mese dalla data di conclusione del corso o entro il mese successivo al termine previsto per il nuovo giudizio dei valutatori di cui al comma 3, il dottorando deposita la versione definitiva della tesi, in formato elettronico.

5. In caso di giudizio dei valutatori che non prevede il rinvio di cui al comma 3, la tesi, con delibera del Collegio dei docenti, è ammessa alla discussione pubblica, da tenersi entro il 30 giugno dell'anno solare successivo a quello in cui il corso si è concluso. Nel caso di rinvio di cui al comma 3 la discussione pubblica si tiene, rispettivamente, entro il 30 settembre o il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui il corso si è concluso. La tesi non può comunque essere discussa prima della conclusione dell'ultimo anno del triennio di corso.

6. La discussione pubblica delle tesi si svolge innanzi ad una commissione nominata con decreto del Direttore, su proposta formulata dal Collegio dei docenti. La commissione è costituita, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere, da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri ed è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 2, comma 4. In ogni caso la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica.

7. Al termine della discussione, la commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi, e, quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode.

8. L'esame finale non può essere ripetuto.

CONSERVATORIO DI MUSICA "A. SCARLATTI" PALERMO

9. Le attività formative svolte dai dottorandi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (diploma supplement).

10. Con disposizione del Direttore, su proposta del Collegio dei docenti, il dottorando è escluso dalla possibilità di sostenere l'esame finale, quando:

– non rispetti i termini previsti dal presente articolo per la presentazione della tesi al Collegio dei docenti e ai valutatori, senza presentare idonea giustificazione entro i 10 giorni successivi al rispettivo termine;

– non abbia sostenuto l'esame finale nella data prevista per la discussione, senza presentare idonea giustificazione entro i 10 giorni successivi.

11. Eventuali accordi di cooperazione internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo e diverse composizioni della commissione di cui al comma 6.

ART. 14
(CONFERIMENTO DEL TITOLO)

1. Il titolo di dottore di ricerca è conferito dal Direttore, previo superamento dell'esame finale, la cui data è quella di conseguimento del titolo. Nel caso di dottorati associati con titolo congiunto, il titolo finale è conferito dai Direttori delle istituzioni consociate.

2. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato alla verifica da parte dell'amministrazione del corretto adempimento di quanto indicato nell'art. 13, comma 4.

3. Il Conservatorio provvede alla conservazione ed alla pubblica consultabilità delle tesi che sono state positivamente valutate per il conferimento del titolo attraverso l'inserimento nell'archivio istituzionale del Conservatorio ad accesso aperto, oltre che al prescritto deposito presso le Biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze. A seguito di autorizzazione del Collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi, esclusivamente in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale, ai sensi della normativa vigente in materia.

ART. 15
(QUALIFICAZIONI INTERNAZIONALI DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA)

1. Il titolo di dottore di ricerca rilasciato dal Conservatorio di Palermo può essere in co-tutela di tesi con un ateneo estero, che si attiva mediante apposita convenzione, redatta in conformità agli appositi schemi approvati dal Consiglio Accademico, riferita al singolo dottorando. La convenzione è proposta con delibera del Collegio dei docenti, con specifico riferimento ad un dottorando iscritto al primo anno di corso alla data dell'adozione della suddetta delibera. La convenzione è quindi trasmessa all'amministrazione centrale per la sottoscrizione da parte del Direttore.

2. Per i dottorandi in co-tutela iscritti in via principale presso il Conservatorio, l'incremento della borsa di studio, stabilito nella misura del cinquanta per cento, può essere concesso per un periodo complessivamente non superiore a diciotto mesi. La proposta di convenzione di cui al comma 1 deve essere accompagnata dalla preventiva delibera del Consiglio di Amministrazione sede del corso, che deve assicurare, su fondi propri o derivanti da enti esterni, la copertura finanziaria per la corresponsione della elevazione della borsa di studio per i mesi eccedenti il limite di cui all'art. 8 comma 6.

CONSERVATORIO DI MUSICA "A. SCARLATTI" PALERMO

ART. 16
(DIRITTI E DOVERI DEI DOTTORANDI)

1. Ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.M. 470/2024 l'ammissione a un corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) dello stesso D.M. 470/2024.

2. L'assunzione o il mantenimento di incarichi lavorativi di tipo subordinato o autonomo è in linea di massima non compatibile con l'impegno esclusivo e a tempo pieno di cui al comma 1.

3. Ciascun dottorando, secondo le modalità indicate e i modelli resi disponibili dal Ministero, produrrà una relazione di sintesi sul semestre di riferimento che indichi l'impegno temporale (articolato in mesi in impresa, in sede, all'estero, se previsto) e una sintesi delle principali attività svolte, dichiarando che sono conformi al principio di "non arrecare danno significativo all'ambiente". In aggiunta, ciascun dottorando predisporrà con cadenza annuale una relazione di sintesi in cui sono descritte le attività svolte nell'annualità di riferimento. Al termine del percorso dottorale tale relazione dovrà essere rivolta al complesso delle attività svolte nel triennio di riferimento. Fermo quanto previsto al comma 1, compete al Consiglio Accademico sede del corso di dottorato autorizzare il dottorando a svolgere attività, anche retribuite, che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato. L'autorizzazione a svolgere attività retribuite viene concessa, per ciascun anno di iscrizione, dal Consiglio Accademico su proposta motivata del Collegio dei docenti, previa domanda presentata dal dottorando al Conservatorio, che la trasmette al Coordinatore del corso. Laddove il Collegio dei docenti non ritenga di sottoporre la richiesta di autorizzazione al Consiglio Accademico o in caso di diniego dell'autorizzazione da parte del Consiglio Accademico stesso, si provvederà alla tempestiva trasmissione della delibera del Collegio dei docenti o del Consiglio Accademico all'interessato. Il dottorando comunica quindi al Consiglio Accademico, entro trenta giorni dalla notifica della delibera del Collegio dei docenti o del Consiglio Accademico, la decisione di rinunciare all'attività retribuita oppure alla borsa oppure all'iscrizione al corso di dottorato. In caso di svolgimento di attività retribuite al momento dell'ammissione al corso di dottorato, il dottorando deve presentare domanda di autorizzazione entro il 15 gennaio e tali attività possono essere proseguite fino alla notifica della relativa decisione del Collegio dei docenti o del Consiglio Accademico.

4. Ciascun iscritto ai corsi di dottorato, d'intesa con il proprio o i propri docenti guida, sottopone all'approvazione del Collegio dei docenti un piano contenente la descrizione degli obiettivi di studio e di ricerca e dei relativi programmi di attività per ciascun anno di corso, compresi gli eventuali periodi di soggiorno all'estero ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria. I termini e le modalità di presentazione dei suddetti piani sono previsti dai Regolamenti di cui all'art. 7. Tali piani, una volta approvati con le eventuali modifiche deliberate dal Collegio dei docenti, costituiscono riferimento per la verifica annuale, da parte del Collegio medesimo, dell'assolvimento degli obblighi formativi da parte di ciascun iscritto ad un corso di dottorato.

5. I Regolamenti di cui all'articolo 7 disciplinano le modalità e i tempi di verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi degli iscritti al corso di dottorato, definiti nel piano annuale di attività. In caso di giudizio negativo in una delle verifiche previste dal Regolamento del corso, è disposta la decadenza dal corso medesimo, con provvedimento del Direttore del Conservatorio adottato su motivata proposta approvata dal Collegio dei docenti. La borsa di studio eventualmente erogata cessa dalla data della verifica con esito negativo effettuata dal Collegio dei docenti nel rispetto dei termini previsti dal rispettivo Regolamento didattico e organizzativo del corso.

CONSERVATORIO DI MUSICA "A. SCARLATTI" PALERMO

6. La borsa viene sospesa qualora il Collegio dei docenti deliberi la ripetizione, in data differita per uno o due mesi e per una sola volta nel triennio, della verifica annuale di cui al comma 4. L'erogazione della borsa, comprensiva delle mensilità non versate, riprende al momento dell'acquisizione della delibera con cui il Collegio esprime il proprio giudizio positivo sul superamento della verifica da parte del dottorando e sul regolare proseguimento delle attività formative.

7. La sospensione di cui al comma 6 non comporta il differimento dei termini temporali di cui all'articolo 12 comma 2.

8. In caso di rinuncia all'iscrizione al corso o alla sola borsa di studio, formalizzata durante il triennio di svolgimento del corso, il dottorando non ha diritto al percepimento del rateo spettante per il mese in cui la rinuncia viene formalizzata.

9. Tutti i dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, a seguito di autorizzazione del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività, anche retribuita, di tutorato degli studenti dei corsi di diploma accademico nonché, entro il limite massimo di 4 ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa in base a quanto previsto dal Consiglio Accademico nell'ambito della programmazione didattica.

10. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

11. Ai dottorandi si applicano le norme a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2007, n. 247.

12. Per la soluzione di eventuali problematiche artistiche, scientifiche, didattiche, organizzative o di altra natura che dovessero riguardarli, gli iscritti ai corsi di dottorato fanno riferimento al proprio docente guida o agli organi del corso di dottorato di ricerca di cui all'art. 5.

ART. 17
(DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si ratificano, per quanto compatibili, gli atti relativamente alle richieste di accreditamento dei Dottorati di ricerca proposti dal Conservatorio di Palermo.

2. Per quanto riguarda le borse di dottorato richieste in fase di accreditamento a valere su risorse PNRR ai sensi dei DD.MM. 629/2024 e 630/2024 seguono il dettato del presente regolamento nonché le specifiche disposizioni contenute nei decreti ministeriali citati e regolamentazione di settore vigente.
Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

Palermo, lì 06/06/2025

IL PRESIDENTE
Giovanni Angileri

CONSERVATORIO DI MUSICA "SCARLATTI" PALERMO